

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Il danno estetico è una forma di invalidità permanente**

*Il c.d. danno estetico non è che una forma di invalidità permanente (e quindi un danno biologico), con la conseguenza che non può cumularsi con questo.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.7.2014, n. 17220**

...omissis...

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il sig. xxx. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge (di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta, in particolare, il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, "pur in presenza di accertata incapacità lavorativa specifica del 6%", così determinata dal c.t.u.. In tal modo, la Corte d'appello avrebbe violato gli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c..

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Una lesione della salute può riverberare tre tipi di conseguenze sul lavoro svolto dalla vittima:

(a) maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa (c.d. danno alla cenestesi lavorativa);  
(b) perdita del lavoro, e di conseguenza del reddito;  
(c) conservazione del lavoro, ma con riduzione del reddito, tanto in atto quanto in potenza.

Il danno sub (a) costituisce un danno non patrimoniale, del quale tenere conto nella liquidazione del danno biologico attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento.

I danni sub (b) e (c) costituiscono un danno al patrimonio;

Il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno può essere accordato pertanto non già a chi si limiti a dimostrare di avere subito lesioni personali, ma soltanto a chi deduca e dimostri che, a causa di quelle:

(a) ha perso in tutto od in parte il proprio reddito;  
(b) pur avendo conservato il proprio reddito in atto, in futuro tale reddito si contrarrà, ovvero crescerà meno di quanto non sarebbe avvenuto in assenza del danno.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha rilevato in facto che il danneggiato non aveva "fornito alcuna prova di contrazione de proprio reddito" (così la sentenza impugnata, pag. 4), sicchè correttamente ha escluso l'esistenza del danno patrimoniale da incapacità di guadagno.

Nè, ovviamente, quest'ultimo poteva essere ritenuto sussistente sol perchè il consulente tecnico medico legale nominato dal giudice aveva preteso di quantificare nella misura del 6% la c.d. "incapacità lavorativa specifica": a prescindere infatti da qualsiasi considerazione circa la possibilità di misura in punti percentuali, nell'ambito della responsabilità civile, la perdita della capacità di lavoro e di guadagno, resta il fatto che il danno di cui si discorre non è un danno in re ipsa, e che la suddetta quantificazione del c.t.u. non legittimava per ciò solo il giudice di merito ad accordare, il risarcimento, in mancanza della prova d'una effettiva o presumibile contrazione del reddito.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il sig. xxxx sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge (di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3).

Allega, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel negare alla vittima il risarcimento del danno estetico, ritenuto risarcibile solo quando comporti una riduzione del reddito.

2.2. Il motivo è palesemente infondato, e comunque frutto di una distorta lettura della sentenza d'appello.

Il c.d. danno estetico non è che una forma di invalidità permanente (e quindi

un danno biologico), che nel caso di specie fu già considerato dal c.t.u. al momento della determinazione del grado di invalidità permanente. In tal senso va intesa l'affermazione della corte d'appello secondo cui l'invalidità permanente nel caso di specie andava determinata nella misura del 20% tenendo conto anche del danno estetico, il quale perciò non poteva essere "ulteriormente risarcito", salvo il caso di allegata e dimostrata incidenza dell'ineestetismo sulla capacità di guadagno.

La motivazione non poteva essere più chiara nello spiegare come le conseguenze di tipo estetico, essendo state prese in considerazione dal c.t.u. nella determinazione del grado di invalidità permanente, erano state correttamente liquidate a titolo di danno biologico, e non potevano dunque essere liquidate una seconda volta.

3. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1.

p.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 383 c.p.c., comma 1:

rigetta il ricorso;

condanna xxxx alla rifusione in favore xxxxxx. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.200,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre IVA ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2014

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---